

UFFICIO TECNICO ERARIALE

Di ROMA

Roma 1 Apr.1998

Prot. n°203/4/S

Oggetto: comunicazione - verifica per demolizione

Si ritiene di dover ribadire le seguenti indicazioni relative all'argomento in oggetto, già espresso verbalmente in una precedente riunione.

Con il presupposto di limitare al massimo le domande di demolizione in verifica straordinaria, si devono distinguere i seguenti casi:

- a. Demolizione di fabbricato ricadente all'interno della sagoma di un nuovo fabbricato, del quale è in corso di approvazione il relativo tipo mappale:

Il richiedente presenterà domanda di demolizione su apposito modello 26 modificato, il cui numero di protocollo (da mod. 30) dovrà essere indicato sul modello 51 del nuovo tipo mappale; il tecnico procederà all'approvazione del tipo mappale contemporaneamente all'evasione, senza sopralluogo, del mod. 26, che sarà archiviato fra gli incarichi da esaminare in fase di successiva lustrazione ordinaria;

- b. Demolizione (parziale o totale) di fabbricato ricadente all'interno della particella nella quale è in corso di approvazione il tipo mappale di un nuovo fabbricato, ma non ricadente all'interno della sua sagoma:

La procedura è la stessa del caso a);

- c. Demolizione di fabbricato per il qual è stata già definita la demolizione al N.C.E.U.:

il richiedente presenterà domanda di demolizione su apposito modello 26 (al quale sarà assegnato protocollo con mod. 30); dovranno essere indicati gli estremi della demolizione eseguita al N.C.E.U. (numero di protocollo, data e nuovo numero di particella dell'aerea urbana); il tecnico evaderà la pratica senza sopralluogo, archiviandola fra gli incarichi da esaminare in fase di successiva lustrazione ordinaria;

- d. Demolizione di fabbricati mai denunciati al N.C.E.U.:

1. Il richiedente presenta domanda di verifica ordinaria su apposito modello 26: la pratica sarà esaminata con sopralluogo entro 30 giorni.
2. Il richiedente presenterà domanda di verifica straordinaria in bollo e con allegato versamento mod. 23: la pratica sarà esaminata con sopralluogo entro 30 giorni.

Tutti i fabbricati demoliti e già denunciati al N.C.E.U. devono essere trattati con procedura DOCFA come "variazione per demolizione" prima della trattazione al Catasto Terreni; pertanto i casi a) e b) denunciati al N.C.E.U. devono essere trattati come i fabbricati del caso c).

Si sottolinea che saranno oggetto di verifica straordinaria esclusivamente i fabbricati demoliti mai denunciati al N.C.E.U., dei quali il richiedente richiede l'evasione in tempi brevi; per tutti gli altri casi si provvederà con verifica ordinaria (in lustrazione) procedendo all'aggiornamento dei fogli catastali e degli atti censuari, nei casi a) e b) e c).

Risulta essenziale accettare le domande di demolizione e i mod. 26 accompagnati dall'apposito modello allegato alla presente, nel quale il richiedente deve dichiarare se il fabbricato demolito risulta o no denunciato al N.C.E.U.